



MUNICIPALITA' IV
S. Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale
Servizio Attività Tecniche

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 022 del 01/08/2018

OGGETTO: Proroga dell'Ordinanza Dirigenziale n. 15 del 08/06/2018 (n. I.G. 491 del 12/06/2018) istituente il divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione coatta in via Irpinia.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- è in corso l'appalto dell'intervento di riqualificazione urbanistica e ambientale di via Galileo Ferraris, via Brece a Sant'Erasmus, via Emanuele Gianturco, via Nuova delle Brece incardinato presso il Servizio Sistema delle Infrastrutture di Trasporto delle Opere Pubbliche a Rete e dei Parcheggi;
- il suddetto Servizio ha chiesto al S.A.T. della Municipalità 4 un incontro finalizzato alla predisposizione degli atti propedeutici all'emissione dell'Ordinanza Dirigenziale istituente il divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione coatta in via Irpinia dall'incrocio con via Emanuele Gianturco all'incrocio con via Brece a Sant'Erasmus;
- a seguito di sopralluogo congiunto del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 4 e della Polizia Locale U.O. Poggioreale e del Rappresentante del Servizio Sistema delle Infrastrutture di Trasporto delle Opere Pubbliche a Rete e dei Parcheggi, in data 02/02/2018, i rappresentanti convenuti hanno espresso parere favorevole all'istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta con rimozione coatta a decorrere dal 12/02/2018 e fino al 12/06/2018 in via Irpinia dall'incrocio con via Emanuele Gianturco all'incrocio con via Brece a Sant'Erasmus;
- la Polizia Locale U.O. Poggioreale, nel verbale di cui al sopralluogo congiunto di cui al punto precedente, ha imposto le condizioni di garantire il transito pedonale protetto e, qualora dovesse nascere l'esigenza, l'accesso ai mezzi di emergenza e di soccorso ai residenti ad alle attività esistenti;
- è stata emessa l'Ordinanza Dirigenziale n. 3 del 06/02/2018 (n. I.G. 108 del 07/02/2018) che ha istituito in via Irpinia dal 12/06/2018 al 12/06/2018:
 - il divieto di sosta permanente con rimozione coatta;
 - il divieto di transito veicolare con l'eccezione dei mezzi d'emergenza, delle Forze dell'Ordine, e dei mezzi di soccorso;
- con nota PG/2018/507379 del 04/06/2018 il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di Riqualificazione urbanistica e ambientale di via Galileo Ferraris, via Brece a Sant'Erasmus, via Emanuele Gianturco, via Nuova delle Brece ha chiesto una proroga del dispositivo di traffico di cui al punto precedente fino al 12/08/2018;
- è stata emessa l'Ordinanza Dirigenziale n. 15 del 08/06/2018 (n. I.G. 491 del 12/06/2018) di proroga fino al 12/08/2018 dell'Ordinanza Dirigenziale n. 3 del 06/02/2018 (n. I.G. 108 del 07/02/2018);
- con nota PG/2018/697075 del 30/07/2018 il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di Riqualificazione urbanistica e ambientale di via Galileo Ferraris, via Brece a Sant'Erasmus, via Emanuele Gianturco, via Nuova delle Brece ha chiesto un'ulteriore proroga del dispositivo di traffico di cui al punto precedente fino al 30/09/2018.

Ritenuto che, a seguito di quanto esposto si debba prorogare il dispositivo di traffico in via Irpinia istituito con

Ordinanza Dirigenziale n. 3 del 06/02/2018 (n. I.G. 108 del 07/02/2018) e successiva Ordinanza Dirigenziale di proroga n. 15 del 08/06/2018 (n. I.G. 491 del 12/06/2018) con decorrenza fino al 12/08/2018.

Visti:

- il parere favorevole della “Conferenza Permanente dei Servizi per i Cantieri Stradali e le Manifestazioni” ai lavori espresso con verbale n. 05 del 06/02/2018;
- gli artt. 21 e 39 del Codice della Strada approvato con decreto legislativo del 30/04/1992 n.285 e successive integrazioni;
- il Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione del citato Codice, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e successive integrazioni;
- la disposizione del Vice Direttore Generale dell'Area Tecnica, prot. PG/2014/0291749 del 08.04.2014, inerente l'adozione di ordinanze ex artt. 6, 7 e 188 del Codice della Strada.

ORDINA

PROROGARE L'ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 15 DEL 08/06/2018 (I.G. N. 491 DEL 12/06/2018) in via Irpinia dal 13/08/2018 al 30/09/2018 istituente:

- **il divieto di sosta permanente con rimozione coatta;**
- **il divieto di transito veicolare con l'eccezione dei mezzi d'emergenza, delle Forze dell'Ordine, e dei mezzi di soccorso.**

Ogni altra Ordinanza, in contrasto con la presente, è da ritenersi sospesa.

È a carico del Direttore dei Lavori: *la redazione del piano di segnalamento provvisorio; la verifica dell'avvenuta e corretta apposizione della segnaletica prima dell'inizio dei lavori; il ripristino al termine dei lavori della segnaletica preesistente; la comunicazione, al Servizio Mobilità Sostenibile ed al Servizio Autonomo Polizia Locale, dell'eventuale modifica delle date di inizio e fine lavori.*

L'impresa esecutrice dei lavori procederà alla installazione della segnaletica necessaria per l'attuazione del presente dispositivo di traffico provvisorio nonché al ripristino dello stato dei luoghi al completamento dell'intervento.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/90, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art.37 del C.d.S. D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92.

Il R.d.P.

Funz. arch. Marina Anneschiarico

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
ing. Giuseppe D'Alessio

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7/3/2005, n.82 e s.m.i. (CAD).La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.